DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 74

Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura

Il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-bis, e' assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1995, non più in vigore dal 30 aprile 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55
Capo	IV — Norme concernenti termini scaduti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti/art-74-riattribuzione-di-fondi-per-interventi-nel-settore-dell-agricoltura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it